



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"Giuseppe Lombardo Radice"
1° CIRCOLO

Via Emanuele Bellia n° 166 - 95047 Paternò (CT)
Tel.095/842677 - Fax 095/859773 - Email CTEE06700T@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.primocircolopaterno.edu.it
Cod. Fisc. 80013540879
Codice Univoco Fatturazione: UFMVZV
Sito web: www.primocircolopaterno.edu.it

Circ. n°92- 2021/22

Paternò, 09/12/2021

Al personale docente scuola primaria e scuola infanzia
Sito web

OGGETTO: Modalità di richiesta dei permessi brevi e assenze per visite specialistiche del personale docente

Permessi brevi

Il personale docente sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato ha diritto a usufruire di permessi brevi fino a un massimo di 2 ore giornaliere. Detti permessi possono essere fruiti durante l'anno scolastico e non possono superare nel corso dell'a. s.:

- 22 ore per il personale docente della scuola primaria.
- 25 ore per il personale docente della scuola dell'infanzia.

L'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, pertanto tali permessi vanno prioritariamente concordati con il Dirigente Scolastico, prima dell'invio della formale richiesta tramite registro Argo.

Tali permessi dovranno essere recuperati, su richiesta dell'istituzione, entro i due mesi successivi della fruizione, per il personale con contratto a tempo determinato entro la scadenza della nomina. Il personale deve recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Nel caso non dovesse essere stato possibile recuperare l'orario di permesso usufruito da parte del dipendente, sarà operata una ritenuta pari alla retribuzione spettante per le ore non lavorate.

Assenze per visita specialistica o esami clinici

Il docente che deve assentarsi per una visita specialistica, per una terapia o per esami diagnostici può chiedere, ai sensi dell'art.17 comma 16 sempre del CCNL scuola 2006/2009, una giornata di malattia **in cui si specifica la non presenza a casa nelle fasce di reperibilità per la visita fiscale.**

L'articolo 55 -septies , comma 5 -ter , del decreto legislativo 165/2001, aggiunto dall'articolo 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 e successivamente modificato dall'articolo 4, comma 16-bis, lettere a), b) e c), del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, specifica che nel caso in cui l'assenza del docente per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato **mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura**, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica, che deve essere trasmessa alla scuola tramite argo o tramite mail prima possibile. Se l'assenza del docente per visita specialistica viene richiesta come **una giornata di malattia**, questa è soggetta alla **trattenuta stipendiale ai sensi del comma 1 dell'art. n. 71 del decreto n. 112/08 e convertito in L. 133/08**, per cui il docente ha diritto soltanto alla corresponsione del solo trattamento economico fondamentale soggetto a decurtazione di ogni indennità o emolumento, di carattere fisso e continuati. Per evitare trattenute stipendiali dovute alla richiesta del giorno di malattia per svolgere visita specialistica, è possibile chiedere una giornata di permesso retribuito (per i docenti a tempo indeterminato), **ai sensi dell'art.15 comma 2 del CCNL scuola**, oppure è possibile chiedere anche un permesso breve (anche per i docenti a tempo determinato) **ai sensi dell'art.16 del medesimo contratto.**

**Il Dirigente Scolastico
Valeria Maria Bombace**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2, D.Lgs. 39/93